

« N. 27506 — Ore 2,55.

« Comandi Marina Spezia, Napoli, Venezia, Taranto, Maddalena, Ispettorato Siluranti, Nave *Pisani, Napoli*, Capitanerie di porto.

« N. 27507 — Ammiraglio nave *Dante* — Taranto.

« N. 27508 — Radio Roma per ammiraglio nave *Elena*.

« Riservandomi altre comunicazioni prevengo V. S. limite mare territoriale effetti disposizione codice marina mercantile relative neutralità Stato 246-251 nonchè Convenzioni Aja stesso argomento rimane fissato sei miglia partendo da lido stop Accusi ricevuta impartendo istruzioni autorità dipendenti ».

Ciò trovava un precedente giuridico in un simile provvedimento già preso dalla Francia con un decreto presidenziale dell'8 ottobre 1912.

Il nostro esempio fu seguito pochi giorni dopo dalla Turchia. Le potenze belligeranti non fecero opposizione; solo l'Inghilterra, pur accettando il fatto compiuto si limitò ad inviare al governo italiano una nota conciliante (documento n. 20).

Oggetto di accurata riflessione furono i provvedimenti di legislazione marittima relativi allo stretto di Messina ed alle varie piazze forti allo scopo di garantire nel modo migliore la nostra neutralità e i nostri interessi di grande potenza marittima.